

**ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E  
TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN  
MATERIA CIVILE E PENALE.**

**(Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988 n. 352)**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, che ha approvato le tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n. 103, che ha proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori;

Considerato che l'art. 10 della legge citata prevede che ogni tre anni può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o commisurati al tempo spettanti alle citate categorie, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere al suo adeguamento;

Valutata la variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987, e comunicata con nota n. 6840 in data 6 aprile 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

**DECRETA:**

*Articolo 1.*

Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacanza e di L. 10.000 per ciascuna delle vacanze successive.

*Articolo 2.*

Le tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

*Articolo 3.*

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1988

**COSSIGA**

**VASSALLI**, Ministro di grazia e giustizia

**AMATO**, Ministro del tesoro

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1988*

*Registro n. 41 Giustizia, foglio n. 105*